Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° — ROMA - Lunedì, 22 luglio 1935 - ANNO XIII — Numero 169

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 giugno 1935-XIII, n. 1279.
Nuove norme per la migliore disciplina dei mercati all'ingrosso del pesce.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I podestà dei Comuni nei quali è istituito il mercato all'ingrosso del pesce, ai sensi degli articoli 72 e seguenti del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, sono tenuti a nominare annualmente una Commissione consultiva e di vigilanza circa il funzionamento dei mercati stessi, della quale fanno parte il direttore del mercato, un rappresentante della Federazione provinciale fascista ed un rappresentante dell'organo locale di ciascuna delle cinque Federazioni nazionali fasciste: degli industriali della pesca, dei lavoratori della pesca, degli artigiani, delle cooperative di produzione e lavoro e dei commercianti dei prodotti della pesca.

La Commissione è presieduta dal dirigente del servizio annona o da altro funzionario cui il podestà del rispettivo Comune ritenga conferire tale incarico.

Art. 2.

I componenti la Commissione hanno la facoltà di accesso nel mercato all'ingrosso del pesce e di ottenere in visione dalla direzione del mercato i documenti relativi al funzionamento del mercato stesso.

Art. 3.

Il parere della Commissione è obbligatorio per tutte le modificazioni ai regolamenti ed, in genere, all'ordinamento del mercato, che fossero proposte dal Comune.

Tali pareri debbono essere integralmente trasmessi al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 4.

È obbligo del presidente di convocare la Commissione almeno una volta ogni trimestre per un esame dell'andamento del mercato e tutte le volte che tale convocazione sia richiesta da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per lo studio di particolari argomenti.

Le conclusioni delle riunioni della Commissione vengono inviate in copia integrale al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 5.

Le prestazioni dei componenti la Commissione sono gratuite. Le riunioni della Commissione non danno luogo alla corresponsione di alcun compenso.

Art. 6.

L'art. 75 del testo unico delle lèggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, è abrogato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 20 giugno 1935 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 6 giugno 1935-XIII, n. 1280.

Nuovi organici degli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I ruoli organici degli ufficiali dello Stato Maggiore, del Genio navale, delle Armi navali, Medici, Commissari e del Corpo Reale Equipaggi Marittimi di cui alla tabella *C* annessa alla legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive varianti, sono modificati come risulta dalla tabella *A* annessa alla presente legge, ferma restando per gli ufficiali dello Stato Maggiore e delle Armi navali la disposizione dell'articolo 89 del testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 7 novembre 1929, n. 2007.

Art. 2.

Gli organici previsti dalla tabella *A* di cui al precedente articolo 1 saranno raggiunti entro il 1940, con la gradualità stabilita per ciascun Corpo dalle tabelle *B*-1, *B*-2, *B*-3, *B*-4, *B*-5 e *B*-6 annesse alla presente legge.

Art. 3.

Il limite di età previsto dall'articolo 37 lettera *a*) della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, per i concorsi di ammissione alla Regia Accademia navale in qualità di allievi ufficiali del Genio navale e delle Armi navali è elevato da 20 a 21 anni.

Parimenti sono elevati da 27 a 30 anni i limiti di età previsti dagli articoli 11 e 12 della legge 20 dicembre 1932, n. 1613, rispettivamente per il reclutamento degli ufficiali medici e degli ufficiali chimici-farmacisti.

Art. 4.

La presente legge ha vigore dal 1° gennaio 1936-XIV.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 giugno 1935 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

TABELLA *A*.

QUADRI ORGANICI DEGLI UFFICIALI DEI VARI CORPI DELLA REGIA MARINA

GRADO (e gradi corrispondenti)	Stato Maggiore	Genio Navale	Armi Navali	Medici	Commissari	C. R. E. M.
Ammiraglio d'Armata	3	..	..	..	..	..
Ammiraglio di Squadra	5	1	(a) 2 (Amm. di Squadra – Contrammiraglio)	..	..	..
Ammiraglio di Divisione	12	2		1	1	..
Contrammiraglio	9	3		1	1	..
Capitano di Vascello	79	16	7	10	11	..
Capitano di Fregata	159	45	23	30	32	..
Capitano di Corvetta	190	65	26	39	44	..
Tenente di Vascello	470	135	66	87	110	176
Sottotenente di Vascello / Guardiamarina	225	60	35	40	40	306

(*a*) Di cui uno solo del grado 3°.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la marina:

MUSSOLINI.

TABELLA *B*-1.

CORPO DI STATO MAGGIORE

GRADO	ORGANICI										
	Al 31 dicembre 1935	1936		1937		1938		1939		1940	
		Variazioni nell'anno	Organici al 31 dicembre 1936	Variazioni nell'anno	Organici al 31 dicembre 1937	Variazioni nell'anno	Organici al 31 dicembre 1938	Variazioni nell'anno	Organici al 31 dicembre 1939	Variazioni nell'anno	Organici al 31 dicembre 1940
Ammiraglio d'Armata	3	..	3	..	3	..	3	..	3	..	3
Ammiraglio di Squadra	5	..	5	..	5	..	5	..	5	..	5
Ammiraglio di Divisione	12	..	12	..	12	..	12	..	12	..	12
Contrammiraglio	7	..	7	..	7	+ 2	9	..	9	..	9
Capitano di Vascello	67	+ 3	70	+ 3	73	+ 3	76	+ 2	78	+ 1	79
Capitano di Fregata	129	+ 6	135	+ 6	141	+ 6	147	+ 6	153	+ 6	159
Capitano di Corvetta	146	+ 9	155	+ 9	164	+ 9	173	+ 9	182	+ 8	190
Tenente di Vascello	461	+ 9	470	..	470	..	470	..	470	..	470
Sottotenente di Vascello Guardiamarina	278	— 10	268	— 10	258	— 10	248	— 10	238	— 13	225

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la marina:
MUSSOLINI.

TABELLA *B*-2

CORPO DEL GENIO NAVALE

GRADO	ORGANICI										
	Al 31 dicembre 1935	1936		1937		1938		1939		1940	
		Variazioni nell'anno	Organici al 31 dicembre 1936	Variazioni nell'anno	Organici al 31 dicembre 1937	Variazioni nell'anno	Organici al 31 dicembre 1938	Variazioni nell'anno	Organici al 31 dicembre 1939	Variazioni nell'anno	Organici al 31 dicembre 1940
Generale Ispettore	1	..	1	..	1	..	1	..	1	..	1
Tenente Generale	2	..	2	..	2	..	2	..	2	..	2
Maggior Generale	3	..	3	..	3	..	3	..	3	..	3
Colonnello	12	..	12	+ 1	13	+ 2	15	+ 1	16	..	16
Tenente Colonnello	46	..	46	— 1	45	..	45	..	45	..	45
Maggiore	52	+ 2	54	+ 3	57	+ 3	60	+ 3	63	+ 2	65
Capitano	145	— 2	143	— 2	141	— 2	139	— 2	137	— 2	135
Subalterni	87	— 5	82	— 6	76	— 6	70	— 5	65	— 5	60

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la marina:
MUSSOLINI.

TABELLA *B*-3.

CORPO DELLE ARMI NAVALI

GRADO	ORGANICI										
	Al 31 dicembre 1935	1936		1937		1938		1939		1940	
		Variazioni nell'anno	Organici al 31 dicembre 1936	Variazioni nell'anno	Organici al 31 dicembre 1937	Variazioni nell'anno	Organici al 31 dicembre 1938	Variazioni nell'anno	Organici al 31 dicembre 1939	Variazioni nell'anno	Organici al 31 dicembre 1940
Generale Ispettore											
Tenente Generale	(a) 2	..	2	..	2	..	2	..	2	..	2
Maggior Generale											
Colonnello	6	..	6	..	6	+ 1	7	..	7	..	7
Tenente Colonnello	20	..	20	+ 1	21	+ 1	22	..	22	+ 1	23
Maggiore	20	+ 1	21	+ 1	22	+ 2	24	+ 1	25	+ 1	26
Capitano	60	..	60	+ 1	61	+ 1	62	+ 2	64	+ 2	66
Subalterni	35	..	35	..	35	..	35	..	35	..	35

(a) Di cui uno solo del grado 3°.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la marina:
MUSSOLINI.

TABELLA *B*-4.

CORPO SANITARIO (Medici)

GRADO	ORGANICI										
	Al 31 dicembre 1935	1936		1937		1938		1939		1940	
		Variazioni nell'anno	Organici al 31 dicembre 1936	Variazioni nell'anno	Organici al 31 dicembre 1937	Variazioni nell'anno	Organici al 31 dicembre 1938	Variazioni nell'anno	Organici al 31 dicembre 1939	Variazioni nell'anno	Organici al 31 dicembre 1940
Tenente Generale	1	..	1	..	1	..	1	..	1	..	1
Maggior Generale	1	..	1	..	1	..	1	..	1	..	1
Colonnello	7	..	7	+ 1	8	+ 2	10	..	10	..	10
Tenente Colonnello	30	..	30	..	30	..	30	..	30	..	30
Maggiore	36	..	36	..	36	+ 2	38	+ 1	39	..	39
Capitano	85	..	85	..	85	+ 1	86	+ 1	87	..	87
Subalterni	30	+ 2	32	+ 2	34	+ 2	36	+ 2	38	+ 2	40

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la marina:
MUSSOLINI.

TABELLA *B*-5.

CORPO DI COMMISSARIATO

GRADO	ORGANICI										
	Al 31 dicembre 1935	1936		1937		1938		1939		1940	
		Variazioni nell'anno	Organici al 31 dicembre 1936	Variazioni nell'anno	Organici al 31 dicembre 1937	Variazioni nell'anno	Organici al 31 dicembre 1938	Variazioni nell'anno	Organici al 31 dicembre 1939	Variazioni nell'anno	Organici al 31 dicembre 1940
Tenente Generale	1	..	1	..	1	..	1	..	1	..	1
Maggior Generale	1	..	1	..	1	..	1	..	1	..	1
Colonnello	9	..	9	..	9	+ 2	11	..	11	..	11
Tenente Colonnello	30	..	30	..	30	+ 1	31	+ 1	32	..	32
Maggiore	38	+ 1	39	+ 1	40	+ 2	42	+ 1	43	+ 1	44
Capitano	99	+ 3	102	+ 3	105	+ 2	107	+ 2	109	+ 1	110
Subalterni	40	..	40	..	40	..	40	..	40	..	40

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la marina:
MUSSOLINI.

TABELLA *B*-6

CORPO REALE EQUIPAGGI MARITTIMI

GRADO	ORGANICI										
	In base alla legge 20 dicembre 1932 n. 1618	1936		1937		1938		1939		1940	
		Variazioni nell'anno	Organici al 31 dicembre 1936	Variazioni nell'anno	Organici al 31 dicembre 1937	Variazioni nell'anno	Organici al 31 dicembre 1938	Variazioni nell'anno	Organici al 31 dicembre 1939	Variazioni nell'anno	Organici al 31 dicembre 1940
Capitano	121	+ 10	131	+ 10	141	+ 12	153	+ 12	165	+ 11	176
Subalterni	204	+ 19	223	+ 19	242	+ 22	264	+ 21	285	+ 21	306

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la marina:
MUSSOLINI.

LEGGE 3 giugno 1935-XIII, n. 1281.
Provvedimenti concernenti il credito peschereccio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il credito a favore della pesca marittima e di quella nelle acque interne, delle industrie degli allevamenti ittici, della conservazione e lavorazione dei prodotti della pesca, delle industrie e delle attività commerciali connesse con l'esercizio della pesca, delle cooperative dei pescatori ed in genere delle iniziative a vantaggio dei pescatori, si distingue in credito di impianto e di miglioramento ed in credito di esercizio.

Art. 2.

Il credito di impianto e di miglioramento è quello diretto alla esecuzione delle opere indicate nell'art. 45 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

Il credito di esercizio è quello destinato a sostenere le ordinarie esigenze delle aziende.

Art. 3.

Gli Istituti speciali di credito agrario, le Casse di risparmio, i Monti di pietà di 1ª categoria e tutti gli Enti ed Istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario sono autorizzati a compiere, oltre le operazioni di credito peschereccio di impianto o di miglioramento ai sensi dell'art. 45 del testo unico sulla pesca sopra citato, operazioni di credito peschereccio d'esercizio.

Art. 4.

La Banca nazionale del lavoro destinerà alle operazioni di credito peschereccio di impianto o di miglioramento e di esercizio la somma di L. 10.000.000, nonchè l'ammontare dei contributi che saranno ad essa versati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a norma del successivo art. 8.

La Banca nazionale del lavoro eserciterà tale credito a miti condizioni, nell'interesse della pesca e dei pescatori.

Art. 5.

Salvo il rispetto delle convenzioni in corso, la gestione delle Casse dei mercati all'ingrosso del pesce istituite o da istituire ai sensi dell'art. 83 del testo unico delle leggi sulla pesca, sarà dalle rispettive autorità comunali affidata alla Banca nazionale del lavoro. Con provvedimenti dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e delle finanze, da emanarsi secondo le norme del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, udito il parere del Comitato di cui all'art. 7, potrà tuttavia essere consentito che i servizi di Cassa di determinati mercati siano affidati ad altri Istituti bancari che esercitino notevole attività nel campo del credito a favore dei pescatori.

Art. 6.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad emanare — d'intesa con i Ministri per le finanze e per le corporazioni — norme per disciplinare la gestione delle Casse dei mercati all'ingrosso del pesce e l'entità della provvigione spettante all'Istituto gestore delle Casse stesse.

Art. 7.

Le decisioni sulle singole operazioni di credito peschereccio proposte alla Banca nazionale del lavoro saranno prese da un Comitato composto del presidente, del direttore generale della Banca stessa, dei rappresentanti del Ministero delle finanze nel Consiglio di amministrazione della Banca, di due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di un rappresentante dell'Amministrazione della marina mercantile. Lo stesso Comitato avrà facoltà di stabilire le norme di carattere generale per lo svolgimento delle operazioni di credito peschereccio da parte della Banca.

Art. 8.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste verserà alla Banca nazionale del lavoro i seguenti contributi:

a) L. 600.000 a carico delle rimanenze degli stanziamenti inscritti a tutto il 30 giugno 1934 nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi dell'art. 93 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e con imputazione al relativo capitolo n. 79 del predetto bilancio per l'esercizio finanziario 1934-35;

b) L. 260.000 per l'esercizio 1935-36; L. 300.000 per l'esercizio 1936-37 e L. 380.000 per l'esercizio 1937-38 al 1954-55 a carico delle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 93 del testo unico delle leggi sulla pesca.

Il contributo poliennale di cui alla lettera b) potrà essere dalla Banca nazionale del lavoro ceduto con l'autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Ad integrazione degli stanziamenti già autorizzati pel credito peschereccio dal sopracitato art. 93 del testo unico delle leggi sulla pesca, è disposto un aumento di L. 130.000 per ciascuno degli esercizi dal 1935-36 al 1954-55 sui capitoli corrispondenti, nei predetti esercizi, all'attuale capitolo n. 79 del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1934-35.

È corrispondentemente ridotto di L. 130.000 per gli esercizi dal 1935-36 al 1954-55 lo stanziamento ordinario di cui all'art. 91 del testo unico delle leggi sulla pesca ed avente riferimento all'attuale capitolo n. 45 del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1934-35.

Art. 9.

Il Ministero delle finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1935 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 13 giugno 1935-XIII, n. 1282.
Provvidenze per la Fabbrica del Duomo di Milano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'assegno annuo di L. 122.800 corrisposto alla Fabbrica del Duomo di Milano sui fondi dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale in relazione alla natura monumentale del Duomo stesso, riconosciuta col R. decreto 13 dicembre 1878, viene elevato a L. 500.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1935-36.

Art. 2.

Per provvedere alle spese straordinarie necessarie ai restauri ed alla conservazione del monumentale Duomo, il comune di Milano è autorizzato ad imporre un contributo annuo straordinario per un periodo non superiore a dieci anni devolvendo il relativo ricavo alla Fabbrica del Duomo di Milano.

Le misure e le modalità di applicazione e di riscossione di detto contributo verranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'interno.

Art. 3.

La Fabbrica del Duomo di Milano ed il comune di Milano sono autorizzati a destinare il provento del suddetto contributo al servizio di operazioni di credito per ottenere le anticipazioni necessarie al finanziamento delle opere.

Art. 4.

Con quanto è disposto ai precedenti articoli restano definiti tutti i rapporti fra la Fabbrica del Duomo di Milano e lo Stato derivanti dal decreto 8 giugno 1805, n. 45, di Napoleone I Re d'Italia e dai decreti 20 febbraio 1810 e 13 settembre 1811 di Eugenio Vicerè d'Italia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge di Stato.

Data a San Rossore, addì 13 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 13 giugno 1935-XIII, n. 1283.
Completamento dell'assetto edilizio della Regia università e dei Regi istituti superiori di Bologna.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per completare la sistemazione edilizia della Regia università e dei Regi istituti superiori di Bologna sarà stipulata fra lo Stato e gli Enti locali una convenzione suppletiva da approvarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per i lavori pubblici.

L'alta sorveglianza sui lavori è deferita al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 2.

È autorizzata a tal fine la spesa di L. 10.000.000 quale contributo dello Stato, che non potrà essere aumentato per alcun motivo, e che sarà inserita nel bilancio del Ministero dell'educazione nazionale, per L. 3.500.000 in ciascuno degli esercizi 1937-38 e 1938-39 e per lire 3.000.000 nell'esercizio 1939-40.

Art. 3.

Sono estese a tutti gli atti e contratti relativi alla esecuzione dei lavori affidati al detto Consorzio le disposizioni contenute nella precedente convenzione 19 ottobre 1929-VII e le esenzioni e facilitazioni fiscali concesse per i lavori eseguiti in base alla detta convenzione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — RAZZA — DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 13 giugno 1935-XIII, n. 1284.
Completamento dell'assetto edilizio degli Ospedali e degli Istituti clinici di Torino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Con apposite convenzioni, che saranno stipulate con gli Enti interessati, sarà provveduto al compimento delle opere di assetto edilizio degli Ospedali e delle Cliniche universitarie di Torino, affidate al Consorzio di cui alla legge 7 gennaio 1929, n. 3, ed alla nuova sistemazione edilizia della Regia opera di maternità e della Regia clinica ostetrico-ginecologica di Torino.

Le dette convenzioni saranno approvate con decreti emanati dal Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per i lavori pubblici.

L'alta sorveglianza sui lavori è deferita al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 2.

È autorizzata a tal fine la spesa complessiva di lire 15.000.000, quale contributo dello Stato, che non potrà essere superato per alcun motivo e che sarà assegnato per lire 9.000.000 al compimento delle opere di assetto degli Ospedali delle Cliniche universitarie, e per L. 6.000.000 alla sistemazione della Regia opera di maternità e della Regia clinica ostetrico-ginecologica.

Art. 3.

La detta somma di L. 15.000.000 sarà stanziata nel bilancio del Ministero dell'educazione nazionale in quote uguali di L. 5.000.000 ciascuna per ognuno degli esercizi finanziari 1937-38, 1938-39, 1939-40.

Art. 4.

Sono estese a tutti gli atti e contratti relativi alla esecuzione dei lavori anzidetti le disposizioni di favore e le esenzioni e facilitazioni fiscali concesse per i lavori che già si eseguono in Torino per la sistemazione degli Ospedali e delle Cliniche universitarie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — RAZZA — DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 giugno 1935-XIII, n. 1285.

Trattamento economico degli allievi delle Accademie militari provenienti dai sottufficiali che rinunziano al grado per la durata dei corsi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 1° marzo 1930, n. 726, sull'ordinamento delle Scuole militari, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per il Regio esercito, approvato con R. decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che approva il regolamento per le indennità eventuali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 10 febbraio 1927, n. 443;

Visto il R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 36, apportante modificazioni al citato testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di stabilire il trattamento economico da farsi agli allievi delle Accademie militari provenienti dai sottufficiali che, per il disposto dell'art. 4 del predetto R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 36, debbono rinunziare al grado per la durata dei corsi;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli allievi delle Accademie militari provenienti dai sottufficiali, che rinunziano al grado per la durata dei corsi, è accordato il beneficio della intera retta gratuita e la dispensa dalle spese di prima vestizione e dalla quota annua di manutenzione corredo.

Art. 2.

Durante l'effettiva permanenza nelle Accademie militari agli allievi di cui al precedente articolo sarà corrisposta una indennità d'accademia di L. 7 giornaliere lorde nominali.

L'indennità di cui sopra spetta anche durante i periodi di degenza in luoghi di cura, di breve licenza, di licenza ordinaria e di licenza straordinaria per infermità non dipendenti da cause di servizio.

Durante le licenze straordinarie per infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio e durante le eventuali licenze per sospensione dei corsi l'indennità stessa è raddoppiata.

Art. 3.

Qualora gli allievi in parola acquistassero, per infermità o lesioni riportate in servizio e per cause di servizio, diritto a pensione privilegiata ordinaria, questa sarà computata in base al grado che essi rivestivano all'atto dell'ammissione alle Accademie militari ed agli assegni che sarebbero loro spettati nel grado stesso.

Art. 4.

Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicheranno a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1935-1936.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 362, foglio 89. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 giugno 1935-XIII, n. 1286.

Avanzamento dei sottufficiali invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario, collocamento a riposo dei sottufficiali e riduzione del premio di rafferma spettante ai sergenti maggiori ammessi alla carriera continuativa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 29 ottobre 1925, n. 1933, contenente disposizioni per regolare lo stato, l'avanzamento ed il trattamento dei sottufficiali invalidi di guerra, riassunti in servizio sedentario, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932, n. 1514;

Visto la legge 21 giugno 1934, n. 1093, che reca modificazioni al testo unico suddetto ed istituisce un ruolo di impiegati d'ordine di gruppo *C* per l'Amministrazione centrale della guerra;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di aggiornare e completare le norme sull'avanzamento dei sottufficiali invalidi di guerra, sul collocamento a riposo dei sottufficiali, nonchè di provvedere alla riduzione dei premi di rafferma per i sergenti maggiori ammessi alla carriera continuativa;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I sottufficiali invalidi di guerra, riassunti in servizio sedentario, di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 29 ottobre 1925, n. 1933, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, di grado inferiore a maresciallo maggiore, oltre alle due promozioni consentite dall'art. 6 del precitato R. decreto-legge, possono conseguire una terza promozione solo per meriti eccezionali. Il conferimento di tale promozione viene effettuato sotto le condizioni e nei modi previsti dagli articoli 11 e 12 della legge 21 giugno 1934, n. 1093, eccezione fatta pel requisito di permanenza presso i reparti di truppa.

Art. 2.

Al compimento del 55° anno di età, i sottufficiali che si trovino alle armi, debbono essere collocati a riposo, salvo che abbiano partecipato — anche se come militari di truppa — alla guerra 1915-18, nel qual caso, potranno rimanere alle armi fino al 35° anno di servizio, ma non oltre il 60° anno di età.

Per l'arma dei carabinieri Reali valgono le disposizioni stabilite dalle leggi speciali.

Art. 3.

Il terzo comma dell'art. 10 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, è abrogato e così sostituito:

« Al compimento della rafferma di due anni, il sergente maggiore che, per qualsiasi motivo, cessa dal servizio, acquista diritto ad un premio di L. 2000. Ai sergenti maggiori, che al termine della rafferma di due anni siano ammessi alla carriera continuativa, viene corrisposto invece un premio di L. 500.

I premi di cui al precedente comma sono da sottoporre alla doppia riduzione del 12 per cento stabilita dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, numero 561 ».

Art. 4.

L'art. 18 della legge 21 giugno 1934, n. 1093, e tutte le altre disposizioni contrarie al presente decreto sono abrogate.

Art. 5.

Disposizioni transitorie.

I sergenti maggiori che, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, non abbiano compiuto la rafferma di due anni e che, al termine di tale rafferma, siano ammessi alla carriera continuativa, conservano il diritto ad una aliquota del premio di L. 2000 eguale ad un ventiquattresimo per ogni mese di servizio trascorso dall'inizio della rafferma stessa. Per ciascun mese di servizio prestato, col vincolo della rafferma di due anni, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al compimento della rafferma stessa, l'aliquota in ventiquattresimi, proporzionale al numero dei mesi di servizio prestato, sarà calcolata sulla base del premio di L. 500.

Alle aliquote stesse devono essere applicate le riduzioni stabilite dalle disposizioni citate al 3° comma del precedente art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 362, foglio 87. — MANCINI.

REGIO DECRETO 13 giugno 1935-XIII, n. 1287.

Richiamo alle armi di sottufficiali e militari di truppa della categoria armieri-artificieri, inscritti nella forza, in congedo, della Regia aeronautica ed appartenenti alle classi 1900, 1901 e 1902.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 177 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di provvedere, per misura precauzionale, in ordine alle attuali contingenze, ad una maggiore efficienza dei vari reparti della Regia aeronautica;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono richiamati alle armi i sottufficiali e i militari di truppa della categoria armieri-artificieri, inscritti nella forza in congedo della Regia aeronautica ed appartenenti alle classi 1900, 1901, 1902.

Art. 2.

La data del richiamo alle armi, le modalità e la durata del richiamo, verranno stabilite, d'ordine Nostro, con determinazione del Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 362, foglio 105. — MANCINI.

REGIO DECRETO 13 giugno 1935-XIII, n. 1288.

Richiamo alle armi di ufficiali subalterni di complemento del Corpo del Genio aeronautico, ruolo ingegneri, appartenenti alla seconda categoria (edili), nati negli anni 1908, 1909, 1910 e 1911.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 48 e 50 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;

Ritenuta la necessità di provvedere, per misura precauzionale, in ordine alle attuali contingenze, ad una maggiore efficienza dei varj reparti della Regia aeronautica;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono richiamati alle armi gli ufficiali subalterni di complemento del Corpo del Genio aeronautico, ruolo ingegneri, appartenenti alla seconda categoria (edili), nati negli anni 1908, 1909, 1910 e 1911.

Art. 2.

La data del richiamo alle armi, le modalità e la durata del richiamo stesso, saranno stabilite, d'ordine Nostro, con determinazione del Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 362, foglio 104. — MANCINI.

REGIO DECRETO 20 maggio 1935-XIII, n. 1289.

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « Parini » di Milano ad accettare una donazione.

N. 1289. R. decreto 20 maggio 1935, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « Parini » di Milano, viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 10.000 nominali in titoli del Consolidato, disposta a favore della Cassa stessa dai coniugi Giuseppina e prof. Luigi Rollone, affinchè con rendita sia istituita, in memoria del figlio Mario, la « Borsa di studio Mario Rollone » da conferirsi annualmente, per merito, e tenute presenti le condizioni di famiglia, ai figli del personale insegnante e di segreteria del Regio liceo-ginnasio « Parini » di Milano, e — in mancanza di essi — ai figli dei professori del Regio liceo-ginnasio « Beccaria » di Milano e delle Regie scuole medie di Codogno, purchè frequentanti il suddetto Regio liceo-ginnasio « Parini ».

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 20 maggio 1935-XIII, n. 1290.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto magistrale di Rovereto.

N. 1290. R. decreto 20 maggio 1935, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio istituto magistrale di Rovereto, viene eretta in ente morale, e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 20 maggio 1935-XIII, n. 1291.

Dichiarazione formale dei fini di n. 9 Confraternite della provincia di Torino.

N. 1291. R. decreto 20 maggio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite della provincia di Torino:

1. Confraternita di S. Rocco in Pinerolo;
2. Confraternita di S. Bernardino in Pinerolo;
3. Confraternita del SS. Nome di Gesù e S. Bernardino in Bibiana di Pinerolo;
4. Confraternita di S. Bernardino in Bricherasio;
5. Confraternita di S. Bernardino in Frossasco;
6. Confraternita di S. Bernardino da Siena in Macello;

7. Confraternita dei Disciplinanti della SS. Trinità in S. Secondo di Pinerolo;
8. Confraternita di S. Croce in Pinerolo;
9. Confraternita di Gesù e degli Angeli in Pinerolo.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 20 maggio 1935-XIII, n. 1292.
Dichiarazione formale dei fini di n. 26 Confraternite della provincia di Perugia.

N. 1292. R. decreto 20 maggio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite della provincia di Perugia:

1. Armenzano - Confraternita SS. Sacramento;
2. Foligno - Confraternita delle Cinque Piaghe;
3. Foligno - Confraternita dell'Oratorio del Buon Gesù;
4. Foligno - Confraternita della Dottrina Cristiana;
5. Foligno (frazione Afrile) - Confraternita del SS. Sacramento;
6. Foligno (frazione Afrile) - Confraternita di Maria SS. del Rosario;
7. Foligno (frazione Budino) - Confraternita di Maria SS. del Rosario;
8. Foligno (frazione Cancellara) - Confraternita di Maria SS. del Rosario;
9. Foligno (frazione Casale) - Confraternita del SS. Sacramento;
10. Foligno (frazione Cave) - Confraternita di Maria SS. del Rosario;
11. Foligno (frazione Colfiorito) - Confraternita del SS. Sacramento;
12. Foligno (frazione Collelungo) - Confraternita del SS. Sacramento;
13. Foligno (frazione Corvia) - Confraternita di Maria SS. del Rosario;
14. Foligno (frazione Cupoli) - Confraternita del SS. Sacramento;
15. Foligno (frazione Fiamenga) - Confraternita di Maria SS. del Rosario;
16. Foligno (frazione Fondi) - Confraternita del SS. Sacramento;
17. Foligno (frazione Maceratola) - Confraternita di Maria SS. del Rosario;
18. Foligno (frazione Maceratola) - Confraternita del SS. Sacramento;
19. Foligno (frazione Morro) - Confraternita del SS. Sacramento;
20. Foligno (frazione Rasiglia) - Confraternita del SS. Sacramento;
21. Foligno (frazione Rio) - Confraternita del SS. Sacramento;
22. Foligno (frazione Rio) - Confraternita di Maria SS. del Rosario;
23. Foligno (frazione S. Cristina) - Confraternita di Maria SS. del Rosario;
24. Foligno (frazione Scopoli) - Confraternita di Maria SS. del Rosario;
25. Foligno (frazione Scopoli) - Confraternita del SS. Sacramento;
26. Foligno (frazione Popola) - Confraternita del SS. Sacramento.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO-LEGGE 21 luglio 1935-XIII, n. 1293.
Temporanea sospensione dell'applicazione del primo comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2325.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2325, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1453;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di procurare mezzi di pagamento all'estero di carattere eccezionale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È temporaneamente sospesa l'osservanza del primo comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2325, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1453.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 21 luglio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 362, foglio 142. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1935-XIII.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Parma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Parma, ed udita la Commissione venatoria centrale;
Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Parma;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona della provincia di Parma, delimitata dai seguenti confini:

a nord, la riva destra del Po, nel tratto che va dalla strada detta delle Anime, alla foce del fiume Taro;

ad est, la riva sinistra del fiume Taro dalla sua foce al traghetto di Gramignazzo, di qui passando in destra « Taro », la strada che conduce a Gramignazzo a da Gramignazzo la

strada comunale che conduce a Borgonovo fino all'altezza di Casa Colombara, di qui la derivazione di detta strada che conduce al traghetto di Borgonovo;

a sud, la strada sinistra « Taro » che dal traghetto di Borgonovo porta al Crocile di Casa Furia;

ad ovest, la strada che dal Crocile di Casa Furia conduce al fiume Po toccando: ponte sul collettore Rigosa, Casa Scavizza, ponte sul canale Rigosa, Cascina delle Salde, Roccabianca (capoluogo), Stagno e per la strada delle Anime fino al Po.

La Commissione venatoria provinciale di Parma provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 luglio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ROSSONI.

(2712)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1935-XIII.

Revoca dell'Ordinanza di sanità marittima n. 4, concernente le provenienze da Freetown (Sierra Leone).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Veduta la notificazione n. 1383 dell'Ufficio internazionale di igiene pubblica circa la cessazione della febbre gialla a Freetown (Sierra Leone);

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale firmata a Parigi il 21 giugno 1926, alla quale è stata data esecuzione nel Regno e nelle Colonie con il R. decreto 16 agosto 1929, n. 1680;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Veduta l'Ordinanza di sanità marittima n. 1 del 12 gennaio 1930 e n. 4 dell'11 aprile 1935;

Ordina:

È revocata l'Ordinanza di sanità marittima n. 4, emanata l'11 aprile 1935 concernente le misure contro la febbre gialla per le provenienze da Freetown (Sierra Leone).

Le LL. EE. l'Alto Commissario per la città e provincia di Napoli ed i Prefetti delle provincie marittime, nonchè le Capitanerie ed uffici di porto del Regno sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 luglio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BASILE.

(2812)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COLONIE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le colonie ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il giorno 9 luglio 1935-XIII i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 maggio 1935-XIII, n. 948, che dà facoltà al Governo del Re di emanare disposizioni aventi vigore di legge per la difesa ed il riordinamento delle Colonie dell'Africa Orientale.

Conversione in legge del R. decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 1064, riflettente la estensione alla Libia dei benefici fiscali concessi nel Regno dal R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1206, e successive modificazioni per gli atti di fusione di Società commerciali coloniali.

(2817)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 161.

Media dei cambi e dei titoli

del 19 luglio 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	12, 145
Inghilterra (Sterlina)	60, 25
Francia (Franco)	80, 10
Svizzera (Franco)	397, 50
Argentina (Peso carta)	3, 23
Belgio (Belga)	2, 05
Canadà (Dollaro)	12, 13
Cecoslovacchia (Corona)	50, 77
Danimarca (Corona)	2, 695
Germania (Reichsmark)	4, 8948
Grecia (Dracma)	11, 50
Norvegia (Corona)	3, 0021
Olanda (Fiorino)	8, 27
Polonia (Zloty)	230 —
Spagna (Peseta)	166, 50
Svezia (Corona)	3, 0793
Rendita 3,50 % (1906)	71, 375
Id. 3,50 % (1902)	69 —
Id. 3 % lordo	54, 625
Prestito redimibile 3,50 % - 1934	68, 675
Obbligazioni Venezie 3,50 %	85, 30
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	98, 75
Id. id. 5 % id. 1941	98, 925
Id. id. 4 % id. 15 febbraio 1943	88, 35
Id. id. 4 % id. 15 dicembre 1943	88, 375

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo di rendita del consolidato 5 %.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 174

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita cons. 5 % n. 288812 di L. 1290 (ora redimibile 3,50 % n. 168816 di L. 25.800 capitale nominale) intestato ad Arrigoni Giovanni fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Biffi Armida fu Giovanni ved. Arrigoni, domiciliata a Germanedo (Como).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio dei compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si procederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 11 maggio 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1303)

BANCA

Capitale nominale L. 500.000.000

Situazione al 30

ATTIVO.

			Differenze con la situazione al 20 giugno 1935-XIII (migliaia di lire)
Oro in cassa . . . . L.		5.589.224.069, 51	— 88.282
Altre valute auree:			
Crediti su l'estero . . . . L.	295.387.104, 35		+ 88.400
Buoni del tesoro e biglietti di banca di Stati esteri . . . »	—	—	—
		295.387.104, 35	+ 88.400
Riserva totale . . . . . L.		5.884.611.173, 86	+ 118
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . . »		1.772.798.105 —	—
Cassa . . . . »		361.882.947, 57	+ 21.504
Portafoglio su piazze italiane . . . . »		3.449.311.397, 60	+ 82.578
Effetti ricevuti per l'incasso . . . . »		10.701.730, 89	— 73
Anticipazioni: su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie . . . . L.	2.114.870.426, 24		+ 680.384
Anticipazioni: su sete e bozzoli . . . . »	694.081, 15		+ 619
		2.115.564.507, 39	+ 681.003
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . . . . L.		1.382.101.474, 80	— 1.113
Titoli di pertinenza della Cassa autonoma d'ammort. del Debito Pubblico interno. »		—	—
Conti correnti attivi nel Regno:			
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione . . . L.	73.232.533, 66		+ 49.200
altri . . . . »	60.091.666, 94		+ 6.087
		133.324.200, 60	+ 55.287
Azionisti a saldo azioni . . . . L.		200.000.000 —	—
Immobili per gli uffici . . . . »		155.648.870, 85	— 8
Istituto per la ricostruzione industriale Sezione smobilizzi industriali . . . »		960.595.563, 69	— 2.890
Partite varie:			
Fondo di dotazione del Credito fondiario . . . . . L.	30.000.000 —		—
Impiego della riserva straordinaria patrimoniale . . . . »	32.485.000 —		—
Impiego della riserva speciale di proprietà degli azionisti . »	144.765.389, 53		—
Impiego fondo pensioni . . . . »	262.039.189, 56		—
Debitori diversi . . . . »	740.080.095, 87		+ 20.268
		1.209.369.674, 96	+ 20.268
Spese . . . . L.		65.934.045, 25	+ 18.215
L.		17.701.843.692, 46	
Depositi in titoli e valori diversi . . . . »		30.361.118.573, 66	1.197.872
L.		48.062.962.266, 12	
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		377.672.854, 76	— 1.197
TOTALE GENERALE . . . . L.		48.440.635.120, 88	

Saggio normale dello sconto 3,50 % (dal 25 marzo 1935-XIII).

Il Governatore: AZZOLINI.

D'ITALIA

Versato L. 300.000.000.

Giugno 1935 (XIII)

PASSIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 20 giugno 1935-XIII (migliaia di lire)
Circolazione dei biglietti	L.	13.028.639.550 —	+ 343.736
Vaglia cambiari e assegni della Banca	»	425.687.828, 74	+ 99.239
Depositi in conto corrente	»	409.697.859, 43	— 112.062
Conto corrente del Regio tesoro	»	300.000.000 —	—
Totale partite da coprire	L.	14.164.025.238, 17	+ 330.913
Capitale	L.	500.000.000 —	—
Massa di rispetto	»	100.000.000 —	—
Riserva straordinaria patrimoniale	»	32.500.000 —	—
Conti correnti vincolati	»	289.316.614, 32	— 58.72
Conto corrente del Regio tesoro, vincolato	»	1.120.855.066, 55	+ 426.209
Cassa Autonoma d'Ammortamento del Debito Pubbl. interno - conto corrente	»	2.198.493, 64	+ 106
» » » » » » » — c/ Titoli	»	—	—
Partite varie:			
Riserva speciale di proprietà degli azionisti	L. 157.063.712, 60		—
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici	» 46.000.000 —		—
Creditori diversi	» 1.140.980.158, 98		+ 144.771
		1.344.043.871, 58	+ 144.771
Rendite del corrente esercizio	L.	148.904.408, 20	+ 31.071
Utili netti dell'esercizio precedente	»	—	—
	L.	17.701.843.692, 46	
Depositanti	»	30.361.118.573, 66	+ 1.197.872
	L.	48.062.962.266, 12	
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	377.672.854, 76	— 1.197
TOTALE GENERALE	L.	48.440.635.120, 88	

Rapporto della riserva ai biglietti in circolazione ed a ogni altro impegno a vista 41,55 %

Rapporto dell'oro ai biglietti in circolazione 42,90 %

Il S. Capo Servizio Ragioneria: PIERINI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco n. 49

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 % Redimibile	217410	598,50	Iona Ines fu Abramo, moglie di Segre *Marco-Benedetto* detto Angelo, domt. a Cuneo.	Iona Ines fu Abramo, moglie di Segre *Benedetto-Marco* detto Angelo, domt. a Cuneo.
»	38205	1.263,50	Iona Ines fu Abramo, moglie di Segre Benedetto-Marco o Marco-Benedetto detto Angelo, domt. a Cuneo.	
»	48068	269,50	La Vecchia Rosaria fu Vincenzo, moglie di Corbo *Carlo* Calogero, domt. a Canicattì (Girgenti).	La Vecchia Rosalia fu Vincenzo, moglie di Corbo *Caico* Calogero, domt. come contro.
Cons. 3,50 %	431921	304,50	Pardo Ulda fu Isacco, moglie di *Isacco* Ignazio Goldbacher fu Rodolfo, domt. a Verona, vincolata.	Pardo Ulda fu Isacco, moglie di *Ignazio Isach* Goldbacher fu Rodolfo, domt. a Verona, vincolata.
3,50 % Redimibile	81513 126981	490 — 210 —	Pidone Graziano di Mariano, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Nicosia (Catania); con usufrutto a La Greca *Nunzia* fu *Antonino*.	Intestata come contro; con usufrutto a La Greca *Nunziata* fu Antonio.
Cons. 3,50 %	107823	1.291,50	Maggini *Giacomo* di Pietro Antonio, domt. a Dissimo (Novara).	Maggini *Giovanni-Giacomo-Giuseppe* di Pietro-Antonio, domt. come contro.
Buono del Tesoro novennale 6ª serie 1934	765	Cap. 1.000 —	Rescaldani Rosa fu Carlo, minore sotto la p. p. della madre *Pozzi Carolina* fu Giovanni, ved. Rescaldani.	Rescaldani Rosa fu Carlo, minore sotto la p. p. della madre *Cozzi Maria-Carolina* fu Giovanni, ved. Rescaldani.
Cons. 3,50 %	264194	70 —	*Daney* Nestore fu *Nestore*, domt. a Pragelato (Torino) ipotecata.	*Danesy* Nestore fu *Giuseppe-Nestore*, domt. a Pragelato (Torino) ipotecata.
3,50 % Redimibile	90989	14 —	*Libia* G. Battista fu Melfiore, domt. a Cernusco Lombardone (Milano).	*Libra* Giovanni Battista fu Melfiore, domt. come contro.
Cons. 3,50 %	282039	700 —	Regio Ricovero di Mendicità di Torino; con usufrutto vitalizio a Turbiglio *Angiolina* di Vincenzo, domt. a Torino.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Turbiglio *Angela* di Vincenzo, domt. a Torino.
3,50 % Redimibile	303509	294 —	Giuso *Guido* fu Lorenzo domt. a Genova; con usuf. a Craviotto Carolina fu Tomaso.	Giuso *Giuseppe-Guido-Francesco* fu Lorenzo, domt. a Genova, con usufr. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 15 giugno 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2419)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*. SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.